

Regolamento generale di organizzazione delle attività della Fondazione

Approvato dal Consiglio di Indirizzo del 30 luglio 2021

La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ispirandosi ad una cultura rispettosa della differenza di genere, riconosce la necessità di indicare anche nel linguaggio la presenza di entrambi i sessi nei propri organi statutari. Si segnala, dunque, che ogni carica, funzione, ruolo che sia indicato con il maschile generalizzato è da intendersi, tutte le volte, anche al femminile.

SOMMARIO	TITOLO PRIMO	4
	COMPITI, ADEMPIMENTI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE	4
	Art. 1 - Compiti e adempimenti specifici del Consiglio di Indirizzo	4
	Art. 2 - Atti di Indirizzo e Regolamenti del Consiglio di Indirizzo	5
	Art. 3 - Funzionamento del Consiglio di Indirizzo	6
	Art. 4 - Accesso agli atti da parte dei componenti il Consiglio di Indirizzo	7
	Art. 5 - Commissioni istruttorie o consultive del Consiglio di Indirizzo	8
	Art. 6 - Compiti del Consiglio di Amministrazione	9
	Art. 7 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	10
	Art. 8 - Accesso agli atti da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione	11
	Art. 9 - Commissioni istruttorie o consultive del Consiglio di Amministrazione	11
	Art. 10 - Commissioni Consultive del Consiglio di Amministrazione	12
	TITOLO SECONDO	13
	LE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE	13
	Art. 11 - Modalità e criteri di intervento	13
	Art. 12 - Iniziative e progetti della Fondazione	14
	Art. 13 - Iniziative e progetti di terzi	14
	Art. 14 - Progetti di terzi: soggetti destinatari di erogazioni	15
	Art. 15 - Progetti di terzi: presentazione delle richieste	17
	Art. 16 - Progetti di terzi: istruttoria	18
	Art. 17 - Progetti di terzi: deliberazioni e determinazioni	19
	Art. 18 - Progetti di terzi: rendicontazione e verifiche	20
	Art. 19 - Progetti di terzi: altre disposizioni	22

TITOLO PRIMO

COMPITI, ADEMPIMENTI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 1 - Compiti e adempimenti specifici del Consiglio di Indirizzo

1. In aderenza alle prescrizioni dello Statuto della Fondazione e alle leggi vigenti in materia, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e nei limiti delle risorse disponibili, il Consiglio di Indirizzo determina ed approva, tra l'altro, piani di intervento di durata almeno triennale. Tali piani sono espressione della piena autonomia della Fondazione nell'irrinunciabile perseguimento dell'interesse generale della comunità territoriale di riferimento e mirano a valorizzare la sussidiarietà orizzontale e la capacità di convogliare proficuamente le risorse e le energie per lo sviluppo del contesto in cui opera.

1.bis. L'attività della Fondazione è indirizzata di norma al territorio dei comuni di Modena, Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnovo Rangone, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Lama Mocogno, Maranello, Montecreto, Montefiorino, Nonantola, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano, Ravarino, Riolunato, San Cesario, Sassuolo, Serramazzoni, Sestola e può riguardare anche il concorso ad iniziative di cooperazione e solidarietà sul territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che ricadano nei settori ammessi di cui all'art. 1 D. Lgs 153/99 e successive modificazioni.

2. I piani pluriennali di intervento individuano, in rapporto alla gestione e alla utilizzazione del patrimonio nel periodo considerato, le strategie generali, gli obiettivi da perseguire e le linee, i programmi, le priorità, raccogliendo anche suggerimenti e proposte nel corso di audizioni, incontri e contatti con esponenti e operatori accreditati e autorevoli della comunità territoriale di riferimento, e di enti ed organizzazioni locali. I piani pluriennali di intervento potranno essere coordinati proficuamente con i programmi di altri soggetti pubblici o privati intervenienti nelle stesse materie.

2.bis. I piani pluriennali determinano lo schema esplicativo dei dati economici di riferimento concernenti le risorse generate e la loro allocazione in relazione alle aree di intervento e alla tipologia degli interventi.

3. Nell'ambito delle indicazioni e dei criteri fissati nei piani pluriennali di cui sopra, il Consiglio di Indirizzo, entro il mese di ottobre di ogni anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine all'approvazione del documento previsionale annuale per il successivo esercizio finanziario, di cui all'art. 10 dello Statuto, recante il programma degli interventi da finanziare e attuare, le linee programmatiche, i criteri generali e gli strumenti di gestione patrimoniale e della politica degli investimenti.

4. Il Consiglio di Indirizzo procede alla verifica semestrale delle attività svolte dal Consiglio di Amministrazione, assicurandosi che sia coerente con le linee programmatiche e con le indicazioni contenute nei piani annuale e pluriennale; verifica altresì i risultati conseguiti dal Consiglio di Amministrazione che ne fornisce piena contezza in una specifica relazione. Il Consiglio di Indirizzo formula

le eventuali opportune osservazioni in merito.

4.bis. Su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Indirizzo viene inviata al Presidente richiesta di convocazione del Consiglio di Amministrazione al fine di fornire chiarimenti sullo stato di attuazione del documento previsionale annuale.

5. Il Consiglio di Indirizzo verifica il resoconto analitico dei finanziamenti concessi, che gli viene sottoposto con la periodicità prevista dagli articoli 12 e 17 del presente Regolamento dal Consiglio di Amministrazione, ed il loro grado di realizzazione, nonché la relazione illustrativa degli interventi più significativi. Il Consiglio di Indirizzo formula le eventuali opportune osservazioni sul resoconto e sulla relazione illustrativa degli interventi più significativi.

6. Il Consiglio di Indirizzo delibera in ordine all'approvazione del bilancio di missione che costituisce parte integrante del bilancio consuntivo, approvato e reso pubblico secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 153 del 1999 e ss.mm.ii.

7. Su richiesta di almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione, a norma dello Statuto, nel caso in cui si evidenzii o sia stata accertata una consistente variazione dei presupposti di fatto o di diritto in base ai quali i piani e i programmi di cui sopra sono stati redatti o si siano verificate oggettive, impreviste e rilevanti variazioni nell'andamento economico-finanziario del mercato, il Presidente della Fondazione convoca con urgenza il Consiglio di Indirizzo per assumere gli indirizzi conseguenti per la revisione dei piani e programmi, sulla base dei quali gli organi provvedono ad adottare i provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 2 - Atti di Indirizzo e Regolamenti del Consiglio di Indirizzo

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, dello Statuto e delle norme del presente Regolamento, il Consiglio di Indirizzo disciplina con atti di indirizzo o con propri regolamenti:

a. la programmazione e lo svolgimento delle proprie sedute nonché le procedure ed i criteri da seguire per le elezioni e designazioni di propria competenza;

a.^{bis} La partecipazione alle sedute del Consiglio di indirizzo può avvenire tramite sistema audio o audio-video, qualora il Consigliere ne faccia motivata richiesta, per impossibilità a partecipare alla riunione in presenza o per soddisfare esigenze della collettività. Sulla fondatezza della richiesta decide il Presidente che espressamente lo autorizza a partecipare tramite sistema audio o audio video. Il Presidente può decidere di utilizzare i medesimi sistemi di partecipazione anche per soddisfare esigenze correlate alla tutela della salute o ad altri beni collettivi.

Ove la normativa interna vigente preveda che, nel corso della seduta, si deb-

ba svolgere una votazione a scrutinio segreto, la struttura tecnica, su impulso del Presidente, provvederà ad attivare le strumentazioni tecniche che consentano l'espressione del voto garantendone la segretezza;

- a.^{ter} alle sedute del Consiglio di indirizzo partecipa il Collegio dei Revisori secondo il disposto dell'art. 16 dello Statuto.
- Ove richiesto o di propria iniziativa e comunque in questioni di sua competenza, il Collegio dei Revisori formula un parere preventivo in ordine alle deliberazioni da assumere nel corso delle sedute.
- Il parere richiesto viene consegnato in forma scritta al Presidente della Fondazione entro cinque giorni dalla richiesta ed è illustrato verbalmente dal Presidente del Collegio dei Revisori.
- Ove il Collegio dei Revisori ritenga, di propria iniziativa, di dover formulare un parere sulle delibere da assumere nel corso della seduta, il relativo documento è consegnato in forma scritta al Presidente della Fondazione almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta medesima.
- La richiesta proviene dal Presidente. Ove un Consigliere ritenga di dover richiedere un parere ne inoltra richiesta al Presidente entro le 48 ore successive all'invio della convocazione della seduta e dell'ordine del giorno. Ove la delibera non possa essere assunta nel corso della seduta prevista per mancanza del richiesto parere, essa sarà trattata nella seduta successiva o, in caso di urgenza, in una convocata ad hoc;
- b. le modalità ed i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare nel rispetto della normativa vigente;
- c. le finalità e gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;
- d. l'uso di bandi per l'erogazione dei fondi e per la organizzazione della attività della Fondazione nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità;
- e. ogni altra materia che non sia di esclusiva pertinenza di altri Organi della Fondazione.

Art. 3 – Funzionamento del Consiglio di Indirizzo

1. Su impulso del Presidente ai sensi dell'art. 15 comma 1 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo organizza la propria attività secondo criteri di programmazione e di reciproca collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, in modo da assicurare:

- la trasparenza dell'attività;
- la motivazione delle scelte;

- la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
- la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

2. Nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio di Indirizzo provvede a definire:

- i casi in cui ad uno o più Consiglieri è affidato il compito di istruire o approfondire le pratiche da presentare al Consiglio per l'approvazione e di seguirne l'attuazione, dando conto in modo circostanziato al Consiglio stesso degli esiti dell'indagine svolta;
- l'eventuale istituzione di Commissioni con funzioni istruttorie o consultive, ai sensi dell'articolo 5.

3. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo chiamati a partecipare alle Commissioni spetta, ai sensi dell'art. 25, comma 3 dello Statuto, un gettone di presenza nella misura fissata con propria deliberazione dal Consiglio di Indirizzo, sentito il Collegio dei Revisori.

Art. 4 - Accesso agli atti da parte dei componenti il Consiglio di Indirizzo

1. È onere dei consiglieri di indirizzo essere pienamente informati ed edotti degli argomenti trattati nel corso della seduta. Il Presidente invia la convocazione contenente l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Indirizzo almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto, in caso di urgenza. Alla convocazione, inviata per via telematica, devono essere allegati in copia gli atti che costituiscono materia di deliberazione o di esame. Gli atti possono, in alternativa, essere posti a disposizione su apposito sistema documentale interno accessibile mediante applicazione informatica rilasciata ad ogni Consigliere nel rispetto della normativa sulla privacy ad essa connessa e previo impegno di riservatezza sottoscritto dal Consigliere medesimo.

1.bis. In merito agli aggiornamenti in ambito economico-finanziario, insieme alla convocazione sono trasmessi gli ultimi report disponibili. Eventuali aggiornamenti successivi alla convocazione sono presentati direttamente nel corso della seduta consiliare.

2. Prima della riunione e comunque entro le 48 ore successive alla convocazione ciascun Consigliere di indirizzo, rivolgendosi al Presidente, può ottenere tutte le informazioni ed i chiarimenti opportuni relativi agli argomenti da trattare contenuti nell'avviso di convocazione; su richiesta ed entro il medesimo limiti temporali è inoltre consentito a ciascun consigliere l'accesso e l'esame di atti e documenti del Consiglio di Amministrazione riguardanti argomenti iscritti all'ordine del giorno e sui quali il Consiglio di Indirizzo è chiamato a svolgere le proprie funzioni di indirizzo e controllo, così come stabilito dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Al di fuori dei casi precedenti ogni consigliere di indirizzo può, con richiesta scritta motivata al presidente, rivolta, per conoscenza anche al Direttore Generale chiedere informazioni, chiarimenti o accesso alla documentazione relativa ad interventi ed attività della Fondazione. Il Presidente decide in ordine all'accesso nel termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Il Presidente adotta una decisione motivata sulle predette richieste di accesso. In caso di diniego, il Consigliere può rivolgere istanza al Consiglio di Indirizzo che delibera in merito, nella medesima riunione in cui viene esaminato l'argomento iscritto all'ordine del giorno, per le richieste di cui al punto 2; nel primo consiglio utile per le richieste di cui al punto 3.

Art. 5 - Commissioni istruttorie o consultive del Consiglio di Indirizzo

1. Per il più proficuo esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente e dallo Statuto, comprese quelle di controllo, il Consiglio di Indirizzo può istituire una o più commissioni istruttorie o consultive di cui sono chiamati a far parte i singoli Consiglieri e, ove ritenuto necessario dal Consiglio di Indirizzo, anche componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Le Commissioni sono coordinate da un Consigliere, nominato dal Consiglio di Indirizzo; al Consigliere coordinatore spetta il compito di armonizzare le proposte dei singoli componenti della Commissione e di indirizzarle ad un risultato univoco; egli sovrintende, altresì, alla redazione del verbale delle riunioni della Commissione. Se gli è richiesto dai Consiglieri componenti, il coordinatore può concertare i lavori della Commissione di cui fa parte con uno o più coordinatori di altre Commissioni.

Nel caso in cui all'interno della commissione vi siano dissensi in ordine agli orientamenti da assumere, verranno presentate al Consiglio di Indirizzo le diverse proposte formulate dando atto delle diverse posizioni emerse.

3. Il Consiglio può autorizzare le commissioni ad avvalersi di referenti e di consulenti esterni, designati dalla Commissione stessa ed incaricati formalmente dal Direttore Generale. Il CDA provvede, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di indirizzo, a delegare al Direttore Generale la nomina dei referenti e consulenti esterni indicando il limite di spesa.

Art. 6 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle risorse stabilite dal Consiglio di Indirizzo e nel rispetto delle priorità e dei criteri da questo indicati:

- predispone e formula il bilancio ed il documento previsionale annuale per il successivo esercizio finanziario, di cui all'articolo 1, comma 3, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- nel documento previsionale annuale, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalla struttura tecnica, determina ed illustra compiutamente i criteri di monitoraggio delle azioni e misurazione delle prestazioni relativi agli interventi secondo parametri oggettivi e pertinenti a ciascuna delle aree di interesse;
- attua i piani pluriennali ed il programma previsionale annuale approvati dal Consiglio di Indirizzo;
- individua gli interventi specifici da finanziare ed attuare nell'esercizio finanziario in corso come previsto dal documento previsionale annuale;
- ha piena autonomia nella individuazione delle modalità di attuazione degli interventi stessi in osservanza dei principi generali e dell'attività della Fondazione derivanti da Statuto e Regolamenti.

2. Nell'ambito della relazione semestrale di cui all'articolo 1, comma 4, il Consiglio di Amministrazione riserva particolare rilievo sia alle iniziative indicate prioritarie che a quelle proprie, allo stato di avanzamento delle stesse, alle risorse impiegate e alle ulteriori azioni che si intendono intraprendere per raggiungere gli obiettivi indicati.

3. Il Consiglio di Amministrazione informa altresì il Consiglio di Indirizzo su tutte le iniziative che intende adottare o nelle quali la Fondazione viene coinvolta qualora, per l'impatto sul territorio o per il volume delle risorse impiegate, queste rivestano particolare importanza.

Qualora l'iniziativa assuma i caratteri dell'assoluta urgenza il Consiglio di Amministrazione, adottata l'iniziativa, informa il Consiglio di Indirizzo nelle successive ventiquattro ore anche per via informatica.

Art. 7 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione organizza la propria attività secondo criteri di programmazione, in modo da assicurare:

- la trasparenza dell'attività;
-
- la motivazione delle scelte;
-
- la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
-
- la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

1.bis. Alle sedute del Consiglio partecipa il Collegio dei Revisori secondo il disposto dell'art. 16 dello Statuto. Ove richiesto o di propria iniziativa e comunque in questioni di sua competenza il Collegio dei Revisori formula un parere preventivo in ordine alle deliberazioni da assumere nel corso delle sedute. Il parere viene consegnato in forma scritta al Presidente della Fondazione entro cinque giorni dalla richiesta ed è illustrato verbalmente dal Presidente del Collegio dei Revisori. La richiesta proviene dal Presidente. Ove un Consigliere ritenga di dover richiedere un parere ne inoltra richiesta al Presidente entro le 48 ore successive all'invio della convocazione della seduta e dell'ordine del giorno. Ove la delibera non possa essere assunta nel corso della seduta prevista per mancanza del richiesto parere, essa sarà trattata nella seduta successiva o, in caso di urgenza, in una convocata ad hoc.

1.ter. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione può avvenire tramite sistema audio o audio-video, qualora il Consigliere ne faccia motivata richiesta, per impossibilità a partecipare alla riunione in presenza.

Sulla fondatezza della richiesta decide il Presidente che espressamente autorizza a partecipare tramite sistema audio o audio video.

Il Presidente può decidere di utilizzare i medesimi sistemi di partecipazione anche per soddisfare esigenze della collettività.

2. Nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio di Amministrazione provvede a definire:

- i casi in cui ad uno o più Consiglieri è affidato il compito di istruire o approfondire le pratiche da presentare al Consiglio per l'approvazione e di seguirne l'attuazione, dando conto in modo circostanziato al Consiglio stesso degli esiti dell'indagine svolta;
- l'eventuale istituzione di Commissioni con funzioni istruttorie o consultive, ai sensi dell'articolo 9 e 10. Le Commissioni svolgono la propria attività avvalendosi del contributo della Struttura Tecnica della Fondazione e, ove necessario, di consulenti esterni nominati dal Consiglio di Amministrazione.

3. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, è tenuto a fornire al Consiglio di Indirizzo le informazioni e i dati per l'assolvimento dei compiti di indirizzo e di controllo ad esso spettanti.

Art. 8 - Accesso agli atti da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente invia la convocazione contenente l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; con la convocazione sono inviati, in copia, per via telematica, gli atti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.

2. Prima della riunione ciascun consigliere di amministrazione potrà esaminare, presso gli uffici, la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Su istanza motivata rivolta al Direttore Generale, informato contestualmente il Presidente, potrà essere rilasciata copia anche in formato digitale, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, della documentazione di cui al presente articolo, esclusivamente qualora la richiesta non violi le vigenti disposizioni.

4. In caso di eventuale motivato diniego al rilascio di copia dei documenti, sull'istanza del consigliere interessato decide il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Art. 9 - Commissioni istruttorie o consultive del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, per il più efficace esercizio delle funzioni erogative ad esso attribuite, dalla normativa vigente e dallo Statuto può istituire una o più Commissioni istruttorie.

2. Ciascuna Commissione istituita dal Consiglio di Amministrazione:

- determina preventivamente i criteri oggettivi per la valutazione dei progetti;
- istruisce i progetti, avvalendosi della collaborazione della struttura tecnica, predisponendo la graduatoria di merito e ne valuta l'incidenza nell'ambito dello specifico settore di intervento;
- compie, sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio ed in coerenza con esse, le opportune indagini di merito;
- verifica per i progetti approvati, a conclusione degli interventi, la realizzazione degli obiettivi prefissati e la loro rispondenza alle finalità delle erogazioni, sulla base della documentazione di cui all'articolo 18. Tale verifica potrà essere effettuata anno per anno per i progetti a valenza pluriennale;

3. Nella predisposizione e valutazione dei progetti di intervento di particolare complessità e/o di maggiore rilevanza economica, il Consiglio di Amministrazione può istituire una o più Commissioni istruttorie di cui faranno parte singoli consiglieri e che si potranno avvalere, qualora necessario, anche di referenti o consulenti tecnici esterni, designati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

4. Dell'attività svolta dalla Commissione dovrà essere predisposto apposito verbale di cui è responsabile il coordinatore della commissione, anche avvalendosi della collaborazione del Direttore Generale o di un suo delegato.

Art. 10 - Commissioni Consultive del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di approfondire tematiche di rilevante valenza per il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, può istituire una o più Commissioni Consultive.

La Commissione approfondisce gli argomenti indicati dal Consiglio di Amministrazione e, se richiesta, compie le indagini di merito e riferisce gli esiti della propria attività al Consiglio medesimo.

2. La Commissione è composta da uno o più Consiglieri che si potranno avvalere, qualora necessario, di consulenti esterni designati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Dell'attività svolta dalla Commissione dovrà essere predisposto apposito verbale di cui è responsabile il coordinatore della commissione, anche avvalendosi della collaborazione del Direttore Generale o di un suo delegato.

TITOLO SECONDO LE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

Art. 11 - Modalità e criteri di intervento

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili, la Fondazione opera nelle aree individuate all'articolo 4 dello Statuto attraverso la definizione di piani e programmi anche pluriennali di intervento secondo quanto indicato agli articoli 1 e 2 del presente Regolamento.

2. Nella individuazione dei progetti e delle iniziative di particolare complessità e/o di maggiore rilevanza economica, si tiene conto della valutazione, ove possibile, dell'impatto in termini di benefici materiali ed immateriali diretti o indiretti che il progetto è suscettibile di determinare anche in relazione ai costi del medesimo, dell'eventuale parere delle Commissioni istruttorie o consultive, ai sensi degli articoli 9 e 10, nonché di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.

3. Per la realizzazione dei propri interventi, la Fondazione opera secondo criteri di pubblicità e trasparenza. Al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate la Fondazione rende pubbliche sul proprio sito web, entro e non oltre 10 giorni dall'approvazione dei progetti, l'elenco delle richieste presentate e la lista dei soggetti beneficiari. Tali informazioni rimarranno pubbliche per almeno un anno dalla data di pubblicazione.

La Fondazione organizza con regolarità eventi, in presenza, virtuali o in modalità mista, volti alla rendicontazione pubblica dei principali progetti svolti anche con il coinvolgimento dei soggetti attuatori del progetto medesimo.

4. La Fondazione esplica la propria azione sul territorio attraverso le seguenti modalità di intervento:

- a. iniziative e progetti gestiti in forma diretta, così come previsto all'articolo 12 comma 1;
- b. sostegno a progetti selezionati attraverso bandi pubblici a tema specifico;
- c. sostegno a domande di terzi presentate al di fuori di bandi tematici.

Per questi ultimi la Fondazione, di norma, non effettua finanziamenti continuativi per più anni per le medesime iniziative e progetti, ad eccezione di casi di assoluta rilevanza.

La formalizzazione di impegni pluriennali nei confronti di terzi deve prevedere limiti temporali ed economici ed opportune cause di recesso relative alla perdita dei requisiti oggettivi e soggettivi attinenti alle qualità del legale rappresentante o all'Ente stesso previsti nel presente regolamento e comunque specificate nella convenzione.

In ogni caso è esclusa la possibilità di finanziare progetti la cui conclusione sia prevista oltre un anno dopo la scadenza del Piano Pluriennale di Intervento deliberato dal Consiglio di Indirizzo;

- d. con ogni modalità idonea in funzione degli obiettivi da perseguire.

Art. 12 - Iniziative e progetti della Fondazione

1. Per la predisposizione e la realizzazione di propri progetti ed iniziative, nei limiti e per il raggiungimento dei propri scopi statuari, la Fondazione può:

- provvedere autonomamente, per il tramite della propria struttura organizzativa;
- provvedere con la collaborazione di terzi, a seguito di appositi accordi e convenzioni con soggetti interessati pubblici o privati;
- aderire ad attività consortili od associative, sia italiane che straniere;
- intraprendere, in genere, tutte le azioni necessarie ed opportune, ivi compresa la costituzione o la partecipazione in qualità di socio fondatore e/o sostenitore ad enti od organismi;
- promuovere la costituzione di società e/o enti strumentali.

2. La Fondazione non interviene attraverso l'erogazione diretta di contributi a persone fisiche.

3. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di progetti propri viene data informativa al Consiglio di Indirizzo con periodicità trimestrale mediante illustrazione dei principali interventi realizzati.

Art. 13 - Iniziative e progetti di terzi

1. La Fondazione provvede a dare adeguata pubblicità ai programmi di intervento annuali e pluriennali per il finanziamento di progetti ed iniziative di terzi con azioni informative tese a consentire l'accesso ai contributi.

2. Svolge altresì attività promozionali per le iniziative individuate come prioritarie o autonome, ovvero qualora lo ritenga utile.

3. La Fondazione prende in considerazione progetti ed iniziative specifiche, per le quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere nonché tutte le risorse ed i tempi necessari per la loro realizzazione.

4. Per la valutazione delle iniziative e dei progetti da finanziare la Fondazione utilizza criteri appropriati che ne consentano la confrontabilità all'interno dello stesso settore.

5. Sono generalmente esclusi i finanziamenti alla attività ordinaria di enti, istituzioni ed associazioni e di progetti proposti da soggetti che operano fuori dall'ambito di operatività della Fondazione indicato dall'articolo 4 comma 3 dello Statuto, salvo

quelli di particolare rilevanza che abbiano ricadute significative sul territorio e sui settori di operatività della Fondazione.

6. Sono inoltre esclusi i finanziamenti di iniziative che abbiano, come finalità principale, scopo di lucro.

7. Gli enti o i soggetti promotori devono dimostrare di possedere la capacità di gestire l'iniziativa o di realizzare il progetto per cui viene richiesto il finanziamento, corredando la richiesta con un dettagliato piano finanziario e, se possibile, con preventivi di spesa. Devono inoltre impegnarsi a documentare in modo adeguato, a conclusione del progetto o dell'iniziativa, la compiuta realizzazione degli obiettivi e puntualmente tutte le voci di spese sostenute, secondo i criteri fissati dall'articolo 18.

Art. 14 - Progetti di terzi: soggetti destinatari di erogazioni

1. Nel perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali la Fondazione prende in considerazione soltanto le iniziative ed i progetti proposti da enti che operano senza finalità di lucro nelle aree di intervento di cui all'articolo 4 comma 3 dello Statuto, con esclusione delle imprese di qualsiasi natura, ad eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali e dei loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e integrazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui alla legge n. 289/2002 - art. 90 comma 17 qualora assumano la qualifica di enti del Terzo settore a norma dell'articolo 6 comma 2 del d.lgs. n. 36/2021.

2. Le risorse finalizzate agli interventi di assistenza, beneficenza e tutela delle fasce deboli possono eccezionalmente essere destinate anche ad attività ordinaria degli enti proponenti previa presentazione di un piano di ristrutturazione che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell'ente idoneo ad evidenziare le eccezionalità della richiesta.

3. Sono esclusi, in ogni caso, interventi di qualsiasi tipo a sostegno di:

- partiti politici, organizzazioni sindacali o di patronato, associazioni di categoria, soggetti, enti od associazioni che svolgono direttamente o indirettamente propaganda politica;
- enti e/o iniziative che violino la dignità dei cittadini o promuovano ogni forma di discriminazione;
- enti aventi come legali rappresentanti persone condannate per delitti dolosi con sentenza passata in giudicato al momento della delibera di erogazione;
- enti aventi come legali rappresentanti persone condannate per delitti contro la pubblica amministrazione e reati di corruzione (l. 190/2012), anche con

sentenza non passata in giudicato, al momento della delibera di erogazione;

- enti aventi come legali rappresentanti e come componenti degli organi direttivi persone al cui carico, al momento della delibera di erogazione siano pendenti procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 416, 6° e 7° comma c.p. (associazione per delinquere), all'art. 416 bis c.p. (associazione per delinquere di stampo mafioso anche straniero), all'art. 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso);
- in caso di intervenuta riabilitazione del rappresentante legale, l'associazione potrà ricevere l'erogazione del contributo.
Sono comunque esclusi coloro che non si attengono ai principi espressi dal Codice Etico della Fondazione o che, nel corso della realizzazione del progetto, se ne discostino.

4. Per nessuna categoria di progetti è consentita alcuna corresponsione ai membri degli organi o ai dipendenti della Fondazione nonché al coniuge, convivente, parente od affine fino al terzo grado incluso dei membri degli organi o dei dipendenti della Fondazione di somme in denaro a qualsiasi titolo, fatta esclusione per i rimborsi di spese vive sostenute e documentate, direttamente o indirettamente, da parte del beneficiario del progetto o da parte di uno dei partner del progetto, che in sede di rendicontazione siano comprese nel budget complessivo del progetto (e non esclusivamente nella quota percentuale finanziata dalla Fondazione).

In ogni caso non possono essere finanziati progetti presentati da persone giuridiche il cui legale rappresentante sia legato da rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori o con il Direttore generale e i dipendenti della Fondazione con funzioni decisionali e di controllo. Ai rapporti di coniugio sono equiparati i rapporti di convivenza.

È onere del beneficiario attestare l'assenza dei rapporti come sopra specificati.

Art. 15 - Progetti di terzi: presentazione delle richieste

1. Le richieste di finanziamento devono essere presentate attraverso la modulistica predisposta dalla Fondazione e disponibile sul sito in forma digitale e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente anche con firma digitale. Alle richieste pervenute è assegnato automaticamente un numero progressivo secondo l'ordine di ricezione. Esse, se relative a bandi pubblicati dalla Fondazione, devono rispettare le forme ed i termini previsti nel bando.

1.bis. Ove, per comprovata impossibilità indipendente dalla volontà del richiedente, non sia possibile la presentazione in forma digitale la Fondazione si riserva la facoltà di accettare la richiesta di finanziamento in forma cartacea.

2. Le richieste devono in ogni caso contenere:

- la dettagliata descrizione del progetto e della iniziativa che si intende realizzare;
- la indicazione dei beneficiari dell'intervento, della sua durata e dell'eventuale partecipazione di terzi.

Le richieste devono essere accompagnate dalla documentazione necessaria, preventivamente indicata dalla Fondazione, al fine della più corretta e completa valutazione degli stessi.

3. Sostegno a progetti selezionati attraverso bandi a tema specifico promossi dalla Fondazione. Per iniziative o progetti di cui all'art. 11, comma 4, punto b) e riferiti a categorie e/o tematiche omogenee per i quali sia prevista od auspicata la presentazione di domande in numero tale da esaurire o superare le risorse finanziarie ad esse destinate, la Fondazione di norma predispone, avvalendosi dei propri uffici, sotto la direzione e responsabilità del Consiglio di Amministrazione o delle Commissioni competenti, ove costituite, appositi bandi contenenti la specificazione delle modalità, degli adempimenti e dei termini (non inferiori a 30 giorni), a pena di decadenza, per la presentazione delle domande.

Il termine per il completamento della istruttoria da parte della Fondazione decorre in questo caso dalla data di scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande.

Laddove l'erogazione dei contributi di cui sopra sia prevista nell'ambito di iniziative e progetti proposti da enti che operano senza fini di lucro nei settori di intervento di cui all'articolo 4 dello Statuto (come previsto dall'articolo 14, comma 1 del presente regolamento), la predisposizione e pubblicazione dei bandi può essere disposta a cura e sotto la responsabilità degli enti proponenti, secondo i criteri generali definiti dalla Fondazione, così come precisati in apposita convenzione con l'ente interessato ovvero nell'atto di conferimento delle relative risorse finanziarie.

4. Sostegno a progetti di terzi presentati al di fuori di bandi tematici. Per gli interventi a sostegno di attività, iniziative o progetti non riferibili a materie già comprese nei bandi a tema specifico di cui all'art. 11, comma 4, punto c), e per i quali si possa ipotizzare la partecipazione o l'interesse di una pluralità di soggetti qualificati, la Fondazione provvede a dare adeguata pubblicità ai propri programmi di intervento, così come previsto dall'articolo 13, commi 1 e 2, del presente regolamento, specificando le condizioni e le modalità di presentazione delle domande, nonché, in via di sintesi, le risorse disponibili e i criteri, le modalità ed i termini per la loro valutazione e selezione, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, dagli atti di programmazione e dalle direttive formulate dal Consiglio di Indirizzo.

5. Non sono prese in considerazione domande di contributo dal medesimo soggetto per progetti o iniziative sostanzialmente identici, per obiettivi o importi richiesti, presentati più di una volta nel corso dello stesso esercizio.

6. La Fondazione non finanzia, di norma, progetti che, potendo rientrare nei bandi a tema specifico di cui al comma 3, attivi o già previsti nell'esercizio in corso, siano presentati nelle scadenze di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 16 - Progetti di terzi: istruttoria

1. Le richieste di finanziamento delle iniziative promosse da terzi sono esaminate previa istruttoria compiuta dalla struttura tecnica della Fondazione o dalla apposita Commissione istruttoriaconsultiva, se costituita.

Il Direttore Generale sovrintende alle procedure di istruttoria secondo le modalità e le regole fissate dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, nel rispetto del presente regolamento.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, 9, 13, 15 e 18 del presente regolamento, l'istruttoria risponde a criteri di trasparenza e tempestività e comporta la compilazione da parte degli uffici di una scheda tecnica, su modello approvato dal Consiglio di Amministrazione, che contiene i principali elementi utili per la valutazione della idoneità della richiesta anche in relazione alle successive valutazioni di impatto che potranno essere svolte e della sua rispondenza ai criteri definiti per lo specifico settore di intervento.

3. L'istruttoria deve essere completata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Gli uffici possono richiedere l'integrazione della documentazione esclusivamente se la medesima non è essenziale per la presentazione della richiesta avvertendo l'interessato che, in mancanza di compiuta risposta nel termine di trenta giorni, la domanda si intende rinunciata. Della integrazione è data comunicazione al Direttore generale, al fine di consentire la valutazione sulla completezza della documentazione essenziale per la richiesta di finanziamento.

4. La scheda deve riportare l'attestazione del Direttore Generale di conformità della richiesta e della documentazione allegata.

5. Allo scopo di favorire una valutazione il più possibile comparativa delle domande di cui all'articolo 15 comma 4, la Fondazione, di norma, procede alla valutazione congiunta delle richieste di contributo presentate in un determinato ambito temporale e con scadenze prefissate.

Il termine per il completamento dell'istruttoria relativa alle domande presentate decorre dalla data fissata per la scadenza del periodo indicato.

Art. 17 - Progetti di terzi: deliberazioni e determinazioni

1. La deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione su progetti e istanze di terzi deve essere assunta entro novanta giorni dal completamento dell'istruttoria. Si considera quale data di completamento dell'istruttoria quella risultante dalla firma del Direttore Generale sulla scheda istruttoria, attestante la conformità e la completezza della documentazione, di cui all'articolo 16, comma 4.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni di competenza tenendo conto della corrispondenza ai criteri fissati nei bandi, della rilevanza delle richieste pervenute, per quanto possibile, in comparazione tra loro ed in relazione agli obiettivi e criteri generali indicati dal Consiglio di Indirizzo negli atti di programmazione.

2. Allo scopo di favorire una valutazione il più possibile comparativa delle domande la Fondazione, di norma, procede alla valutazione congiunta delle richieste di contributo presentate in un determinato ambito temporale e con scadenze prefissate.

3. Della decisione del Consiglio di Amministrazione viene, anche in caso di reiezione, data notizia al richiedente, con sintetica motivazione.

4. All'esito della delibera del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale sottoscrive con il beneficiario una convenzione nella quale sono puntualmente riportati gli impegni assunti dalle parti.

4.bis. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di erogazioni viene data informativa al Consiglio di Indirizzo con periodicità trimestrale mediante illustrazione dei principali interventi realizzati e presentazione dell'elenco delle domande pervenute e delle erogazioni deliberate, comprensivo dei relativi dati economici e delle domande rinunciate e/o respinte.

5. In quella sede i Consiglieri possono richiedere i dettagli ed i dati disaggregati necessari per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di verifica del Consiglio di Indirizzo, rivolgendo istanza scritta, anche via mail, al Presidente e alla Direzione Generale.

6. Il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione è posto a disposizione dei singoli Consiglieri di Indirizzo.

Art. 18 - Progetti di terzi: rendicontazione e verifiche

1. Il Direttore Generale assicura l'attuazione delle decisioni assunte e sovrintende alle procedure di erogazione secondo le modalità e le regole di rendicontazione fissate dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, nel rispetto delle norme fissate dal presente regolamento.

2. L'erogazione è corrisposta al beneficiario a seguito della presentazione della rendicontazione parziale per stati di avanzamento o finale costituita dalla documentazione di spesa, a termine di legge e debitamente quietanzata. La dimostrazione del pagamento avviene, di regola, attraverso presentazione del bonifico bancario o documento equivalente, comunque idoneo a garantire la tracciabilità dell'avvenuto pagamento, non necessario per le minute spese contenute nei limiti di € 200. L'erogazione può avvenire in unica soluzione o in più quote. L'ammontare da erogare è il risultato di una puntuale rendicontazione coerente con gli stati di avanzamento del progetto.

3. Nel caso in cui il contributo deliberato sia inferiore a quello richiesto, la Fondazione può offrire la possibilità al beneficiario di rimodulare il costo totale del progetto, mantenendo invariati gli obiettivi prefissati e le principali caratteristiche del progetto. Le proposte di rimodulazione sono valutate e approvate dal Direttore Generale che periodicamente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria che accerti la fattibilità del progetto.

4. Per gli interventi di importo rilevante può essere prevista la rateizzazione del contributo in due o più esercizi; le singole erogazioni devono comunque riferirsi agli stati di avanzamento dell'iniziativa, opportunamente documentati dagli interessati e risultare coerenti con il progetto presentato.

5. In casi particolari, l'erogazione può essere corrisposta anche prima che il soggetto destinatario abbia effettivamente sostenuto i relativi pagamenti. In tal caso il beneficiario richiede con motivazione al Consiglio di Amministrazione l'erogazione anticipata rispetto al pagamento accompagnata dalla documentazione di spesa non quietanzata. A domanda accolta, l'erogazione avviene a 60 giorni dalla data di delibera. Il beneficiario deve presentare le quietanze entro 10 giorni dall'accredito della somma erogata. In casi eccezionali, tali scadenze possono essere derivate con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione.

6. In casi particolari, l'erogazione può essere corrisposta anche prima che il soggetto destinatario abbia dato avvio al progetto. In tal caso, il beneficiario produce domanda motivata di erogazione anticipata per l'avvio del progetto. La rendicontazione è successiva all'erogazione. In caso di ripartizione in più quote di tale forma di anticipo, le quote successive sono di norma corrisposte dopo il rendiconto delle precedenti.

7. Nel caso di erogazioni attraverso lo strumento del bando, le modalità di erogazione e rendicontazione sono disciplinate nella delibera di approvazione del bando stesso.

8. Nel caso di erogazioni verso i beneficiari rientranti nella fattispecie prevista dall'articolo 3 comma 5 dello Statuto, l'erogazione e la rendicontazione sono oggetto di apposita disciplina nella delibera di finanziamento.

8.bis. La rendicontazione economica è sempre accompagnata da una relazione attestante l'impatto sociale del progetto e la realizzazione dell'obiettivo prefissato.

8.ter. La Fondazione, al fine di effettuare la valutazione di impatto necessaria per una puntuale rendicontazione nel bilancio sociale, richiede indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi prefissati coerente con gli indicatori previsti nei bandi.

9. A fronte della difficoltà del beneficiario a recepire erogazioni e comunque in casi eccezionali è possibile derogare dalla procedura di erogazione diretta e provvedere attraverso il pagamento dei fornitori, previa autorizzazione del beneficiario stesso.

9.bis. Qualora nel corso od al termine dell'intervento, in relazione alle notizie ed alla documentazione acquisite, vi sia motivo di ritenere il mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto destinatario dei finanziamenti, o la sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione, verificate le cause, assume le delibere conseguenti.

È inoltre facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere in forme analoghe per i progetti che non prendono avvio entro un anno dalla delibera di assegnazione. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere al Collegio dei Revisori di effettuare specifiche analisi su determinati interventi.

10. Per i progetti approvati, i proponenti l'iniziativa debbono fornire entro 90 giorni dalla conclusione, un rendiconto dettagliato circa il progetto finanziato, avuto riguardo, in particolare, alla realizzazione degli obiettivi prefissati ed all'utilizzo delle risorse. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere gli opportuni accertamenti in merito e di assumere le delibere conseguenti nel caso di mancato rispetto delle tempistiche previste.

11. Nel caso di approvazione di interventi realizzati attraverso operazioni di finanziamento a lungo termine in cui il ristoro del finanziamento è garantito dai flussi di cassa previsti dalla gestione dell'opera prevista nel progetto, l'erogazione e la rendicontazione sono oggetto di apposita disciplina nella delibera di finanziamento, fermi restando i principi generali disposti dal presente Regolamento.

Art. 19 - Progetti di terzi: altre disposizioni

1. Nel documento di programmazione annuale il Consiglio di Indirizzo può indicare le casistiche e/o i limiti di importo per i quali il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a deliberare procedure semplificate, fermo restando il rispetto dei criteri formali e sostanziali previsti dal presente Regolamento generale.
2. La pubblicazione dei bandi e degli altri atti, documenti e notizie di cui sopra avviene di norma per il tramite del sito internet della Fondazione.
3. Il Consiglio di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità in relazione alle peculiari caratteristiche ed alla importanza degli interventi di volta in volta considerati.
4. Il Consiglio di Amministrazione indica di norma nell'ambito del documento previsionale annuale, i settori nei quali utilizzare le modalità del bando.